

## **ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE RIVOLTE ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE IN MATERIA DI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) E SUGLI STRUMENTI DI QUALIFICAZIONE AMBIENTALE**

**Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare**, in seguito per brevità denominato “Ministero” (Codice Fiscale 97047140583), con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 44, agli effetti del presente atto rappresentato dalla Dr.ssa Cristina Tombolini, nella qualità di Dirigente della Divisione II della Direzione Generale per il Clima e l'Energia

e

**L'Unione Italiana Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura**, denominata “Unioncamere” (Codice Fiscale 01484460587), con sede in Roma, Piazza Sallustio n. 21, nella persona del Vice Segretario Generale, Dr. Marco Silvio Antonio Conte,

### **VISTI**

- la Legge 8 luglio 1986, n. 349 di istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare, l'art. 15 che disciplina la stipula di accordi tra Pubbliche Amministrazioni per attività di interesse comune;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014 n. 142, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare*,”

*dell'Organismo indipendente di Valutazione e degli Uffici di diretta collaborazione*” che ha definito la nuova organizzazione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, e in particolare l'art. 7 che ha istituito la “*Direzione generale per il clima e l'energia*” affidando alla stessa i compiti riguardanti le attività relative agli “acquisti verdi” e i sistemi di certificazione ambientale Ecolabel ed Emas;

- l'articolo 2, comma 5, del citato Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 10 luglio 2014, n. 142 che prevede che le Direzioni generali del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare possono avvalersi di convenzioni e accordi con istituti superiori, organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, enti pubblici specializzati operanti a livello nazionale ed Istituti e Dipartimenti universitari, anche al fine di assicurare l'unitarietà e l'economicità dell'azione dell'amministrazione;
- il D.M. 19 gennaio 2015, n. 8, recante individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed in particolare l'articolo 8 che affida alla divisione II- “Clima e certificazione Ambientale” le attività riguardanti la qualità ambientale dell'Unione europea Ecolabel e il sistema comunitario ecogestione ed audit EMAS, nonché le attività riguardanti le politiche integrate di prodotto, il consumo e la produzione sostenibile e gli “acquisti verdi”;
- il Decreto direttoriale n. 176/CLE del 26 giugno 2018, registrato presso la Corte dei Conti in data 16 luglio 2018, Reg. n. 1 Fog. 2444, con cui è stato conferito l'incarico dirigenziale di seconda fascia alla Dott.ssa Cristina Tombolini come Direttore della Divisione II “Clima e certificazione ambientale” della Direzione Generale per il Clima e l'Energia;
- il Decreto direttoriale n. 155/CLE del 04 giugno 2018 che ha emanato la Direttiva di II livello della Direzione Generale per il Clima e l'Energia assegnando ai Dirigenti di seconda fascia gli obiettivi operativi ed individuali, da realizzare adottando tutti gli atti e i provvedimenti occorrenti alla corretta gestione delle attività di rispettiva competenza a valere sui capitoli loro assegnati;
- il D.M. 11 aprile 2008 (G.U. n. 107 dell'8/5/2008), del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e dello Sviluppo Economico, che ha adottato il “*Piano d'Azione per la sostenibilità dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP) 2008*”, che prevedeva, con successivi decreti del Ministro dell'Ambiente verranno definiti dei Criteri Ambientali Minimi (CAM);

- il III Regolamento (CE) n.1221/2009 e s.m.i. sull’adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) che prevede che le autorità nazionali possono avviare una serie di azioni di collaborazione con i diversi soggetti nazionali per la promozione del sistema di gestione Emas;
- l’art 37 del III Regolamento Emas n.1221/2009 e s.m.i., che prevede che le Camere di Commercio partecipino per la promozione del sistema di gestione Emas in particolare per distretti produttivi;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*, che ha introdotto nuove disposizioni in materia di *Green Public Procurement*, stabilendo in particolare:
  - all’art. 34, recante *“Criteri di sostenibilità energetico ambientale”*, così come emendato ai sensi dell’art. 23 del D. lgs. 19 aprile 2017 n. 56, l’obbligo per le stazioni appaltanti di inserire, nella documentazione progettuale e di gara, le specifiche tecniche e le clausole contrattuali previsti nei Criteri Ambientali Minimi adottati con Decreto del Ministro dell’Ambiente della tutela del territorio e del mare.
  - all’art. 93, recante *“Garanzie per la partecipazione alle gare”*, gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit, Emas, ai sensi del Regolamento (CE) 1221/2009, nonché gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o prodotti che costituiscono oggetto del contratto, del marchio di qualità ambientale dell’Unione europea, Ecolabel, ai sensi del regolamento (CE) 66/2010, hanno la possibilità di usufruire della riduzione dell’importo delle garanzie fideiussorie;
  - all’art.95, recante *“Criteri di aggiudicazione degli appalti”*, le stazioni appaltanti, tra gli elementi di cui tener conto per la definizione dei criteri di aggiudicazione, valutano anche criteri di natura ambientale, quale il possesso del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea Ecolabel di cui al regolamento (CE) 66/2010 per i prodotti oggetto di fornitura nelle gare d’appalto della Pubblica amministrazione;
  - all’articolo 5, comma 6, del citato Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 che disciplina la stipula di accordi tra due amministrazioni aggiudicatrici;

- il Decreto Legislativo n. 219/2016, recante la riforma delle Camere di commercio sistema camerale, che con l'articolo 2, lettera d-ter) prevede, oltre alle competenze attribuite alle Camere di commercio dalla legge, anche quella di supporto alle piccole e medie imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali;
- l'Accordo di Collaborazione “*Per la realizzazione di un’azione di monitoraggio e promozione del piano di sostenibilità’ dei consumi nel settore della P.A. (PAN GPP)*” sottoscritto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed Unioncamere il 24 gennaio 2018 per un importo complessivo di € 51.082,00, di cui 36.082,00 a carico del Ministero dell’Ambiente e di € 15.000,00 a carico di Unioncamere , le cui attività previste si sono positivamente concluse con la presentazione di una rapporto finale i cui risultati sono di seguito richiamati;
- il Decreto Direttoriale n.18/CLE del 24 gennaio 2018 con il quale si approva il citato Accordo di Collaborazione “*Per la realizzazione di un’azione di monitoraggio e promozione del piano di sostenibilità’ dei consumi nel settore della Pubblica amministrazione*” (PAN GPP) e si impegna le risorse in esso previsto pari 36.082,00 euro, registrato dal competente Organo di controllo il giorno 30 gennaio 2018 n. 236;

#### **TENUTO CONTO**

- che Unioncamere è Ente con personalità giuridica di diritto pubblico a norma della legge n. 580 del 1993, come modificata dal D.lgs 219/2016, che rappresenta istituzionalmente il sistema camerale italiano, realizza e gestisce servizi e attività di interesse delle Camere di Commercio e delle categorie economiche, coordinando le iniziative del sistema camerale, stipula, al fine del coordinamento delle iniziative, accordi con soggetti terzi in rappresentanza del sistema camerale che è chiamato a realizzarle
- che Unioncamere, si adopera in particolare nel favorire iniziative a sostegno della promozione della sostenibilità ambientale delle PMI coordinando e garantendo l’uniformità delle azioni;
- che il sistema camerale oltre ad offrire servizi di informazione, formazione alle imprese sui temi ambientali e a promuove la realizzazione di percorsi di sostenibilità e qualità ambientale per imprese, reti, distretti e filiere favorendo l’innovazione e la competitività del sistema produttivo italiano, è il soggetto pubblico che gestisce il Registro delle imprese e gli albi nazionali della filiera del rifiuto e di ulteriori registri telematici ambientali, contribuendo, attraverso i suoi sistemi informativi, alla diffusione e al rinnovamento delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione;

- che, pertanto, alla luce delle caratteristiche sopra evidenziate, rappresenta un'unicità ed una particolarità, piuttosto significativa ai fini della prosecuzione della collaborazione tra le Parti;

### **CONSIDERATO**

- che le principali strategie di politica ambientale della Unione europea, tra le quali vanno citate le Comunicazioni:
  - o COM (2010) 2020 Strategia Europa 2020 “per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”, che, tra le 7 “iniziative faro” richiama l'uso efficiente delle risorse;
  - o COM(2011) 571 Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse;
  - o COM (2015) 614 L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare;richiamano l'importanza del Green Procurement e dei sistemi di certificazione ambientale, come Emas ed Ecolabel, come strumenti fondamentali per la realizzazione degli obiettivi delle politiche della Unione europea;
- che i Criteri Ambientali Minimi (CAM) rappresentano il punto di riferimento a livello nazionale in materia di acquisti pubblici verdi e devono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, per consentire al Piano d'azione sul *Green Public Procurement* di massimizzare i benefici ambientali ed economici;
- che, nell'ambito del citato Accordo di Collaborazione stipulato il 24 gennaio 2018, Unioncamere ha svolto attività di monitoraggio sul grado di conoscenza tra le piccole e medie imprese delle disposizioni in materia di Criteri Ambientali Minimi (CAM) e sull'adozione dei sistemi di qualificazione ambientali in conseguenza della quale è stata condotta un'indagine sulla “Sostenibilità delle imprese e la nuova frontiera degli acquisti verdi”;
- che dalla suddetta indagine emerge che le imprese e gli enti locali hanno un livello di conoscenza sul GPP e sull'obbligatorietà dei CAM nelle procedure di gara disomogeneo rispetto ai diversi settori produttivi ed alla loro collocazione geografica;
- che le Parti hanno interesse comune allo sviluppo della conoscenza del GPP e all'applicazione dei CAM nelle gare di appalto, nonché alla informazione e formazione verso le PMI;

- che, su sollecitazione di alcune categorie di imprese, al fine di superare criticità riscontrate da parte delle piccole e medie imprese nell'applicazione di alcuni Criteri Ambientali Minimi, è stato istituito, su iniziativa dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, un tavolo di confronto, che vede la presenza sia del Ministero dell'Ambiente che di Unioncamere, avente anche l'obiettivo di individuare percorsi di formazione nonché verificare la possibilità di apportare eventuali modifiche al regime di applicazione dei CAM.

### **RILEVATA**

pertanto, la necessità di realizzare un'attività di informazione e formazione alle piccole e medie imprese per accrescere la conoscenza dei Criteri Ambientali Minimi e favorire lo sviluppo del mercato degli acquisti verdi e delle opportunità fornite dal possesso delle certificazioni ambientali riguardanti il sistema comunitario ecogestione ed audit EMAS e il marchio di qualità ambientale dell'Unione europea Ecolabel;

### **VISTA**

- la proposta presentata da Unioncamere in data 10 dicembre 2018 prot. n. 27255 per la realizzazione di percorsi informativi e formativi sul *Green Public Procurement*, con particolare riguardo all'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi ;

**Tutto quanto ciò premesso, considerato e ritenuto, le Parti convengono e sottoscrivono quanto segue:**

#### **Articolo 1**

##### **(Premesse)**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

#### **Articolo 2**

##### **(Finalità e Oggetto)**

1. Il presente Accordo ha lo scopo di promuovere e sviluppare le attività comuni tra le Parti, finalizzate ad accrescere la capacità competitiva degli operatori economici in relazione ai nuovi traguardi dell'economia circolare e dello sviluppo sostenibile.
2. A tal fine, il presente Accordo disciplina la collaborazione tra le Parti per favorire la conoscenza e la competenza degli operatori economici sui contenuti del citato Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 per quanto riguarda, in particolare, i "Criteri Ambientali Minimi" (CAM) richiamati all'articolo 34, recante "Criteri di sostenibilità energetico

ambientale”, e l’utilizzo degli strumenti di certificazione ambientale richiamati negli articoli 93 e 95 del su citato Decreto legislativo.

3. Le attività di cui ai comma 1 e 2 del presente articolo sono svolte dalle Parti in forma coordinata, secondo le attività istituzionali di rispettiva competenza.
4. In particolare, Unioncamere si impegna a realizzare, con il supporto delle Camere di commercio:
  - a) percorsi di informazione e formazione per le piccole e medie imprese sulle nuove disposizioni ambientali del D.lgs 50/2016, sui CAM e sugli strumenti di qualificazione ambientale dei processi e prodotti, per uno sviluppo diffuso delle competenze in favore di tutti gli operatori economici;
  - b) azioni di confronto con le associazioni di categoria al fine di individuare criticità derivanti dall’applicazione dei CAM ed eventuali semplificazioni sia in fase di revisione che in fase di regolamentazione di nuovi servizi/prodotti.

### **Articolo 3**

#### **(Organizzazione del lavoro)**

1. Unioncamere può stipulare, nell’ambito delle attività previste dal presente Accordo e nel rispetto del Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, contratti di collaborazione e/o servizio con soggetti terzi e le proprie società in house, qualora il supporto di questi ultimi sia necessario per il raggiungimento delle finalità previste dall’Accordo stesso, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

### **Articolo 4**

#### **(Obblighi delle Parti)**

1. Il Ministero si impegna a collaborare con Unioncamere per consentire lo svolgimento delle attività regolamentate dal presente Accordo, garantendo un adeguato supporto per la realizzazione delle iniziative di comunicazione ed informazione sui temi oggetto del presente Accordo;
2. Unioncamere si impegna ad attuare le azioni di cui all’art. 2, comma 4 ed a collaborare con il Ministero per la realizzazione delle attività secondo le modalità definite dal presente Accordo e dal successivo articolo 5;
3. Unioncamere si impegna a trasmettere entro 30 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta registrazione dell’Accordo presso gli Organi di controllo il Piano Operativo di Dettaglio (POD) che disciplina, in particolare, gli obiettivi specifici da conseguire, l’organizzazione delle attività, il crono programma e l’analisi previsionali dei

costi;

4. Unioncamere può chiedere al Ministero una rimodulazione dei criteri e delle modalità operative contenuti nel piano di dettaglio per giustificati motivi. Il Ministero previa consultazione del Comitato di coordinamento con apposito atto, valuterà tale richiesta.

#### **Art. 5**

##### **(Aspetti finanziari e procedure di rimborso delle attività)**

1. Il costo delle attività relative alle azioni di cui all'art. 2 comma 4, disciplinate dal presente Accordo, è pari a € 50.000,00 escluso dal campo di applicazione I.V.A (ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 633 del 1972);
2. Le Parti di comune accordo stabiliscono la ripartizione dei costi a proprio carico come segue:
  - a) € 15.000,00 a carico di Unioncamere;
  - b) € 35.000,00 a carico del Ministero, Direzione Generale per il Clima ed l'Energia a valere sul capitolo 2041 p.g. 2 dello Stato di previsione del Bilancio del Ministero dell'Ambiente, anno finanziario 2018;
3. Successivamente alla registrazione del presente Accordo da parte dell'Organo di controllo, ed a seguito dell'approvazione del Piano operativo di dettaglio, il Ministero provvederà al trasferimento del 40% della somma di cui al precedente comma 2, lettera b;
4. Il trasferimento del restante 60% dell'importo di cui all'art. 5 comma 2, lettera b, sarà effettuato a completamento delle attività ed a seguito della presentazione da parte di Unioncamere di una dettagliata relazione di quanto svolto contenente una rendicontazione analitica in ordine alle spese effettivamente sostenute.

#### **Art. 6**

##### **(Durata e decorrenza)**

1. Le attività disciplinate dal presente Accordo dovranno essere ultimate entro il 31 dicembre 2019, salvo proroga da concordare preventivamente a detta data.

#### **Articolo 7**

##### **(Tracciabilità dei flussi finanziari)**

1. Ciascuna delle Parti assume, a pena nullità assoluta, gli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari.



**Articolo 8**  
**(Integrazioni e modifiche)**

1. E' fatta salva la facoltà per le Parti di integrare o modificare consensualmente in ogni momento il contenuto del presente Accordo, sempre a condizione che non ne vengano alterati i fini e gli obiettivi.

**Articolo 9**  
**(Comitato Di Coordinamento)**

1. È istituito presso il Ministero, Direzione Generale per il Clima ed l'Energia, il Comitato di Coordinamento paritetico con la funzione di monitorare e indirizzare le attività previste dal presente Accordo di collaborazione, individuare le linee di attività operative, apportare le opportune modifiche e di valutare i risultati delle attività svolte.
2. Il Comitato vigila sul corretto espletamento delle attività ricomprese nel presente Accordo e dirimono eventuali problematiche di carattere operativo
3. Il Comitato è composto da 2 rappresentanti del Ministero e da 2 rappresentanti di Unioncamere e la partecipazione è a titolo gratuito.

**Articolo 10**  
**(Foreo competente)**

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o attuazione del presente Accordo, è esclusivamente competente l'autorità giudiziaria del Foro di Roma.

Letto, confermato e sottoscritto

MINISTERO DELL'AMBIENTE  
Direzione Generale per il Clima e l'Energia  
Dirigente della Divisione II  
dr.ssa Cristina Tombolini

UNIONCAMERE  
Vice Segretario Generale  
dr. Marco Silvio Antonio Conte